42

231

264. 42

# APOLOGIA

## DI ALCUNE RIFLESSIONI DEL PRETE GASPERO BERTELLI SUL DUBBIO

*Se concorrendo il tempo del Giubbileo col tempo Paſquale, cioè, dalla Domenica delle Palme fino a tutta la Domenica in Albis, ſi poſſa con una medeſima Confeſſione, e Comunione, fatte in quel tempo, e acquiſtare il Giubbileo, e ſodisfare ai Precetti della Confeſſione annua, e della Comunione Paſquale.*

Digitized by Google

Digitized by Google

ERa queſtione fra' Teologi, ſe alloraquando per l'acquiſto d'un' Indulgenza veniva impoſta la Confeſſione, doveſſe queſta conſiderarſi, qual neceſſaria opera ingiunta, da doverſi perciò indiſpenſabilmente eſeguire da chicheſſia, oppure foſſe da riputarſi, qual ſemplice diſpoſizione alla Grazia, da poterſi perciò impunemente omettere da chi attualmente foſſe in ſtato di Grazia. La Sacra Congregazione delle Indulgenze deciſe tal queſtione, avendo ſotto il dì 31. Marzo 1759. così decretato: *Confeſſionem Sacramentalem, quando in Brevibus apponitur pro Indulgentiae conſequutione, peragi omnino debere, etiam ab his, qui ſibi lethalis peccati conſcii non ſunt, necnon praefatam Confeſſionem ſuffragari etiam poſſe, ſi in vigilia Feſtivitatis expleatur.* Tal Decreto fu toſto approvato da Clemente XIII, il quale ordinò, che foſſe pubblicato colle ſtampe, come ſeguì nel dì 19. Maggio dell'anno medeſimo, eſſendo così ceſſata la detta queſtione, e dichiarata la Confeſſione, allorchè viene ingiunta, qual' opera neceſſaria per l' acquiſto d' un' Indulgenza. Pubblicato appena tal Decreto, preſentate furono alla Santa Sede moltiſſime Suppliche per parte e di Comunità Regolari, ſpecialmente di Monache, e di Parochi, e di Veſcovi ancora, in cui ſi eſponeva la gran difficultà di potere in uno, o due giorni far tante Confeſſioni, e ſi chiedeva frattanto un' opportuno provvedimento, affinchè non rimaneſſero privi dell' acquiſto dell' Indulgenze tanti fedeli, che non ſi foſſero potuti confeſſare: Il provvedimento fin d' allora preſo fu, che poteſſero ſenza l' attual Confeſſione acquiſtar l' Indulgenze quei fedeli ſoltanto, che premuroſi di purgare l' anima ſua colla frequente Confeſſione de' loro peccati, una volta almeno per ſettimana ſi confeſſaſſero, e non foſſero rei di colpa grave dopo l' ultima fatta Confeſſione. Tale indulto per ordine dello ſteſſo Pontefice fu pubblicato ſotto il dì 9. Dicembre dell' anno 1763.

Due coſe non mi ſembrano quì da omettersi: una è, che non facendoſi veruna menzione di Comunione ſegno evidentiſſimo egli è, non eſſere in ciò fra' Teologi queſtione, ma doverſi indiſpenſabilmente eſſa fare, allorchè viene impoſta per l' acquiſto dell' Indulgenze: l' altra è, che quantunque nell' Indulto ſi legga in fine: *Nihil tamen innovando circa Indulgentias Iubilaei, tam ordinarii, quam extraordinarii, aliaſque inſtar Iubilaei concejas, pro quibus aſſe-*

*quendis*, *ſicut & alia opera injuncta*, *ita & Sacramentalis Confeſſio*, *tempore in earum conceſſione præſcripto*, *peragantur* : contuttociò eſpreſſione tale non è di pregiudizio, come alcuno ha ſognato, al propoſto dubbio, accordando io con tutti i Teologi la neceſſità d' una Confeſſione, e d' una Comunione per l' acquiſto di tali Indulgenze, e ſolo dubitando, come ho detto di ſopra, ſe concorrendo il tempo del Giubbileo col tempo Paſquale ſi poſſa con una ſola Confeſſione, e Comunione acquiſtare il Giubbileo, e ſodisfare a' precetti della Chieſa. In queſto dubbio la mia inclinazione è ſtata ſempre più per il sì, che per il nò. Se a torto, o a ragione, dopo le premeſſe coſe vediamolo.

Il medeſimo Clemente XIII, che mi ha ſomminiſtrato materia per introdurmi in tal queſtione, ſeguita a ſomminiſtrarmela per il proſeguimento della medeſima. Imperciocchè fin dall' anno 1763. ſotto il dì 29. Gennajo conceſſe annualmente due Indulgenze Plenarie, la Domenica, cioè, di Riſurrezione, giorno da lui fiſſato, e un' altro giorno da deſtinarſi ad arbitrio dagli Ordinarj de' Luoghi, a tutti i fedeli Criſtiani, che contriti, Confeſſati, e Comunicati, in detti due giorni ſi trovaſſero preſenti alla Benedizione del Veſcovo. Dunque in tal' anno, almeno fino al dì 9. Dicembre, fu neceſſaria in tutti la Confeſſione per l' acquiſto di tali Indulgenze in virtù del Decreto del dì 19. Maggio 1759., che fino al detto giorno fu in tutto il ſuo vigore, e dopo detto giorno fu neceſſaria ſecondo la modificazione ſeguita nel nuovo Decreto, o ſia Indulto. Ciò non oſtante in detta Domenica di Riſurrezione, giacchè queſto ſolo giorno fa al noſtro propoſito, è certo, che moltiſſimi, per non dir tutti, ſempre finora ſi ſon ſerviti d' una ſola Confeſſione, e Comunione per ſodisfare a' precetti della Chieſa, e per acquiſtare l' Indulgenza Plenaria. Che queſta Comunione ſia la Paſquale, è coſa manifeſtiſſima, e perchè fatta in uno de' quindici giorni Paſquali ſecondo il precetto della Chieſa, e perchè non ſolita rinnovarſi in detti giorni, ſe non ſe da pochi per pura loro divozione. Che quella Confeſſione ſia l' annua, è coſa naturale, perchè quantunque tal Confeſſione non ſia legata a veruna circoſtanza di tempo particolare, contuttociò i fedeli comunemente per Confeſſione annua di precetto della Chieſa prendono la Confeſſione precedente alla Comunione Paſquale. Laonde ſi può francamante aſſerire, che in detta Domenica i fedeli comunemente ſi ſervono della Confeſſione annua, e della Comunione Paſquale, e per ſodisfare a' precetti della Chieſa, e per acquiſtare l' Indulgenza Plenaria. Ciò ſeppe il Pontefice Clemente XIII, e tacque: ciò ſeppero i Pontefici ſucceſſori, e tacquero: ciò parimente hanno ſaputo, e ſanno gli

Or-

Digitized by Google

Ordinarj de' Luoghi, ed ancor' essi hanno sempre taciuto: ( di questa, e d' altre circonvicine Diocesi intendo sol di parlare, degli Ordinarj delle quali mi è noto in ciò sicuramente il silenzio; ) ciò finalmente niuno può non sapere, per essere tal cosa di per se pur troppo ovvia.

Silenzio tale, o è un' indizio manifestissimo, che i medesimi sono del mio sentimento, cioè che si possa fare l'una, e l'altra cosa, o parrebbe degno di qualchè riprensione, se da me discordassero. Imperciocchè in tal caso dovrebbero essere bene ammaestrati, e di tal cosa avvertiti i fedeli, affinchè non addivenisse, come in fatti diversamente opinando addiverrebbe, che quei fedeli, che hanno intenzione di sodisfare al precetto, non acquistassero l' Indulgenza, lo che sarebbe per essi di non lieve danno, o quei fedeli, che hanno intenzione di acquistar l' Indulgenza, non sodisfacessero al precetto, lo che sarebbe per essi d' un danno assai maggiore del primo. Ma che dico di danno de' fedeli? Questi, è vero, non acquisterebbero, o il frutto dell' Indulgenza, o il merito dell' osservanza del precetto, ma non sarebbero d' alcun demerito rei, perchè sempre degni di scusa per la privazione della necessaria istruzione da doversi far loro da respettivi superiori, i quali perciò in circostanza tale avrebbero tutto il motivo di dire con Isaia cap. 60. *Vae mihi, quia tacui*. Affinchè dunque silenzio tale libero affatto sia, ed esente da qualunque taccia di omissione, è di necessità il confessare, che i mentovati Pontefici, ed Ordinarj de' Luoghi nel mio sentimento convengano.

Se ciò è vero dell' Indulgenza di Clemente XIII, perchè non sarà vero ancora del Giubbileo del presente anno 1776, benignamente concesso a tutto il Mondo Cattolico da Pio VI, felicemente regnante, e di qualunque altra Indulgenza, o Giubbileo, concorrenti col tempo Pasquale, militando in tutti questi casi la medesima stessissima ragione? In fatti i precetti dell' annua Confessione, e della Comunione Pasquale non sono talmente affissi, ed obbligati ad un sol giorno, che nè avanti, nè dopo si possa sodisfare a' medesimi, essendochè nell' uno, e nell' altro caso dell' uno, e dell' altro Pontefice con tutta la facilità siasi potuta comodamente rinnovare la Confessione, e la Comunione. Per la qual cosa o non v' ha quì disparità veruna sostanziale, che tolga, cioè, tutta la forza, tutto il valore d' una parità sufficiente, o se pur v' ha, io per me non la sò ritrovare. Imperciocchè quella disparità accidentale, che a primo aspetto si rende tosto a chicchessia palese, cioè che l' Indulgenza di Clemente XIII., è affissa, ed obbligata alla Domenica di Risurrezione, non pare, che meriti d' esser troppo considerata, giacchè e sette giorni

avanti, e sette giorni dopo con tutto il comodo rinnovar si può e la Confessione e la Comunione, conforme con tutto il comodo, per altro assai maggiore, e molto più esteso rinnovar si può nel semestre del presente Giubbileo, che in questa Fiorentina nostra Diocesi ha già compreso, e in se racchiuso tutto il tempo Pasquale: onde l' unica differenza sarà tra 'l più, e 'l meno, lo che è un puro accidente, ma non sarà giammai nella sostanza.

Questo fra gli altri fu uno de' principali motivi, che mi diede un forte impulso ad inclinare nel proposto dubbio più per il sì, che per il nò, e mi fece ancora dire qualchè cosa privatamente co' miei amici su tal materia in questi ultimi passati mesi, primi del presente anno, giacchè appunto il dì 16. del passato Marzo fra noi ebbe principio il semestre del corrente Giubbileo, avendo sempre creduto con tal ragione, o sia esempio alla mano di potere bastantemente giustificare in mio contegno. Ma mi sono ingannato, sapendo benissimo essermi stata mossa una fierissima guerra da alcune persone, che colla loro totale disapprovazione non hanno avuto veruno scrupolo di dichiarare lassissima la mia opinione, e far passare in conseguenza me per un Teologo rilassatissimo, nominatamente ancora tacciato, qual promulgatore di scandalose opinioni, come impeditive d' un maggior bene, quale sarebbe nel caso nostro presente una Confessione, e una Comunione di più, in chi avesse voluto porre in pratica il mio sentimento.

Domanderei adesso io a questi miei disapprovatori, qual differenza trovino essi tra 'l mio parlare sul presente Giubbileo di Pio VI, e l' altrui tacere sulla detta Indulgenza di Clemente XIII., relativamente all' impedimento del maggior bene predetto. Ma o vogliano, o non vogliano, saranno sempre costretti a confessare, e riconoscere un tale impedimento nell' uno, e nell' altro caso. Io bensì farò loro chiaramente vedere la vera differenza di tale impedimento, e dirò, che il mio parlare avrà impedito il predetto maggior bene in quelle persone, che avranno messo in pratica la mia opinione, siccome l' altrui tacere in tante delle persone ritrovatesi presenti alla Benedizione dell' Ordinario, e fin quì può essere, che le cose vadano del pari: dirò, che il mio parlare avrà prodotto un tale effetto in questo solo luogo, e che l' altrui tacere, Iddio solo sa, in quanti altri luoghi l' avrà prodotto: dirò, che il mio parlare lo avrà prodotto al più in questo solo anno, e che l' altrui tacere, son già passati omai quattordici anni, che sicuramente lo produce. Ed ecco le vere differenze del mio parlare, e dell' altrui tacere. Diciamo dunque piuttosto così: o siamo tutti innocenti, e se così è, buon prò ci faccia; o siamo tutti rei, io per non ave-

avere osservato il *tempus tacendi*, gli altri per non avere osservato il *tempus loquendi*. Ma nò: pretendo io d' essere innocente, perchè realmente son tale, per esser degno di scusa, e perciò da ogni reità immune, il mio parlare, che ha tutto il suo fondamento sul tacere di chi può, e dee darmi regola, potendo io quì francamente far' uso di quel celebre detto di Riccardo da S. Vittore: *Domine, si error est, quem credimus, a te decepti sumus*. In fatti qual reità può mai supporsi in colui, che vede dal suo parlare prodursi un effetto medesimo, da lui con tutta la buona fede innocentissimo riputato, e fin da molti anni dall' altrui tacere già prodotto, e riprodotto? Tanto è vero, che non v' ha mai reità alcuna in un parlare, producente un' effetto, dal parlante a ragione giudicato innocente, perchè prima prodotto dal tacere di chi avrebbe dovuto per giustizia parlare, se tale effetto non fosse stato innocente. Comunque siasi, a me basta, che sia sempre da dirsi innocente il mio parlare, sia com' esser si voglia l' altrui tacere, o innocente, o reo.

Ma di grazia non mettiamo tanto male, ove realmente non è, e dicasi pure, che siamo tutti innocenti. A che dunque tanto rumore, tanto strepito, tanto fracasso? A che tanti colpi, e sì strepitosi, scagliati a vuoto? A che vibrare sì acuti dardi, se questi poi ritornano direttamente a ferire chi gli vibrò? Non è per altro nuova per me la taccia addossatami di autore di scandalose opinioni, come impeditive del bene. Allorchè nell' anno scorso pubblicai una mia Scrittura sulla Messa Parrocchiale per il Popolo, vi fu chi disse, che per cagione di essa nessun Paroco l' avrebbe più celebrata, e che perciò io sarei stato reo di tutte quelle gravi omissioni. Il Pubblico, per non dir' altro intorno a ciò, avendomi assicurato della mia innocenza in tale affare, ed essendone io persuasissimo, non per anche ho avuto luogo, in tal materia almeno, di dire col Profeta Reale: *ab alienis parce servo tuo*: Ps. 18. vers. 13. Anche i giorni de' Santi Titolari delle Chiese di campagna, dimostrati da me con altra mia Scrittura non festivi, mi cagionarono la medesima taccia d' aver io impedito tanto bene, che in detti giorni, falsamente spacciati per festivi, da' respettivi popoli si facea; proferito avendo in tale occasione contro di me alcuni critici a mal tempo affatto fuor di proposito il passo di S. Paolo ad Rom. 3. vers. 8. *Non sunt facienda mala, ut eveniant bona*: quasichè io avessi fatto un male, affinchè poi ne venisse un bene; avendo io anzi preteso di fare, e realmente fatto un bene, qual fu di aver tolto un' errore, che era alquanto comune, con dimostrare una verità, per impedire un male, cioè, l' inosservanza delle Feste, pur troppo nota a chicchessia, almeno in detti gior-

ni veramente feriali, con erronea coscienza creduti festivi. Ma mutiamo discorso, e chi vuol dire, dica, ma con più garbo, e con più fondamento, e frattanto rientriamo in strada.

Oltre l' Indulgenza di Clemente XIII. due altre ancora a guisa di Giubbileo dell' immediato successore Clemente XIV sempre più mi confermarono nella mia opinione affermativa sul proposto dubbio. Questo Pontefice poco dopo la sua esaltazione al Trono, seguita nell'anno 1769, secondo l'uso di altri Pontefici concesse sotto il dì 12. Dicembre del medesimo anno un' Indulgenza Plenaria a guisa di Giubbileo per lo spazio di due settimane da acquistarsi in una di esse. Le opere, per tale acquisto ingiunte, furono tre digiuni, la limolina, la visita di una Chiesa almeno, la Confessione, e la Comunione. Desiderò egli ardentemente, che le due settimane da destinarsi da' respettivi Ordinarj cadessero in Quaresima, come seguì nell' anno 1770 in tutte quelle Diocesi, ove arrivò in tempo il Breve Pontificio. *Quae hebdomadae*, ecco le parole del Breve, *quammaxime cupimus, ut in acceptabile Quadragesimae tempus his nostris Literis mature pervenientibus cadant*. In tal congiuntura io feci meco stesso le appresso riflessioni.

Le opere solite per lo più imporsi per l' acquisto d' un Giubbileo, sono comunemente queste, cioè, il digiuno in alcuni determinati giorni, la limosina in benefizio de' poveri, l' orazione da farsi in una, o più fissate Chiese, la Confessione, e la Comunione. Opere tali affieme unite parrebbero da potersi considerare, come altrettante parti, componenti un tutto, o per meglio dire, altrettante cause parziali, concorrenti a produrre un solo effetto, qual' è l' acquisto del Giubbileo, il quale acquisto essendo puramente un' opera di consiglio, e non di precetto, ne segue, che tali propriamente parlando siano ancora le dette opere, le quali benchè a prima vista sembrino di precetto per chi intende, e vuole acquistare il Giubbileo, contuttociò rigorosamente son da dirsi piuttosto condizioni, come parlano le scuole, *sine quibus non*, cioè, necessarie per l' acquisto del Giubbileo medesimo: tale essendo la natura delle opere di precetto, che la loro libera volontaria omissione sia sempre in qualche maniera colpevole; lo che quanto può affermarsi dell' omissione ex. gr. della Comunione Pasquale, per essere vera opera di precetto, tanto può negarsi dell' omissione dell' acquisto del Giubbileo, per esser pura opera di consiglio.

Ciò supposto parrebbe aver qui luogo quella questione, in cui cercano i Teologi, se per mezzo d' un' opera non comandata si possa sodisfare a un' opera comandata, affermandolo tutti, allorchè nell' operante si può verificare l' intenzione interpe-

tra-

trativa negativa, coll' esempio di colui, che per sua divozione sentendo Messa in un giorno festivo, tale da lui non saputo, e poi tale scoperto, non è obbligato a sentir Messa di nuovo. Ma ciò a me poco importa. Solo a me basta, che per mezzo d' un' opera comandata, o sia di precetto, si possa insieme effettuare un' opera non comandata, o sia di consiglio, cioè, avere qualche altro retto fine, diverso dall' esecuzione del precetto, del che non v' ha dubbio. In fatti può alcuno per precetto digiunare, e insieme avere il fine di sollevare i poveri per cagione dell' usata parsimonia: può alcuno per precetto far limosina, e insieme avere il fine di suffragare le Anime del Purgatorio: può alcuno per precetto fare orazione per giovare a se, e insieme avere il fine di giovare ancora al prossimo. Ma sì certe, e sì chiare sono tali cose, che non evvi alcun bisogno di più diffusamente spiegarle, o dimostrarle. Dunque potrà alcuno digiunare, far limosina, e fare orazione, anche quando tali opere obbligano per precetto, e insieme avere il fine di acquistare il Giubbileo. Perchè dunque non potrà alcuno ancora Confessarsi, e Comunicarsi parimente per precetto, essendo la Confessione, e la Comunione, ugualmente che il digiuno, la limosina, e l' orazione, opere ingiunte per l' acquisto del Giubbileo? Allora dunque soltanto sicuramente seguirà, che per mezzo d' un opera di precetto non possa uno sodisfare al precetto, e acquistare il Giubbileo, quando chi concede il Giubbileo intenda, e voglia, con apertamente ancora manifestare l' intenzione, e volontà sua, che le opere ingiunte debbano essere distinte dalle opere per precetto dovute. Non facendo così, cioè, tacendo, segno evidentissimo egli è, ch' ei lascia tutto il corso alle sane Teologiche dottrine, fra le quali sanissima è quella, che si possa con un' opra di precetto sodisfare al precetto, ed insieme effettuare un' opra di consiglio con avere qualche altro retto fine diverso dall' esecuzione del precetto. Se non distingue, chi concede l' Indulgenza, perchè vogliamo distinguer noi? Concede il Pontefice un' Indulgenza, osserva tenersi da' fedeli più maniere per acquistarsi, e tace; dunque o tutte le approva, o delude le speranze de' fedeli, de' quali disapprova entro di se la maniera. Che razza d' operare sarebbe mai questa? Al certo poco onore farebbe all' operante. Ed ecco le conseguenze, che dal diversamente opinare ne verrebbero.

Ma vediamo, se una volta noi arrivassimo ad intenderci. Non si tratta qui del meglio. Tutti sanno, ed accordano, esser meglio fare due opere buone, che una sola; ma dal farne due, o sia dal far meglio, non segue necessariamente, che chi ne fa una, faccia peggio, o almeno faccia male. La prima re-



235

Digitized by Google

lazione del meglio non è col peggio, o col male, ma è col bene. Dunque chi ne fa una, potrà far bene, senza tosto alla peggio inferire, che faccia peggio, o faccia male. Il meglio poi relativamente al bene non suole per lo più oltrepassare i limiti di puro consiglio. Contentiamoci dunque di consigliare a fare il meglio senza troppo arditamente avanzarci ad imporre un precetto, ove chiaramente non è. Un vero precetto nel caso nostro, oppure anche un' opera ingiunta condizionata, *sine qua non*, da doversi assolutamente distinguere da un' opra simile per precetto dovuta, non da chi è semplicemente delegato a pubblicare un Indulgenza, ma soltanto da chi la concede può, e dee derivare; e chi la concede, bisogna, che parli chiaro; non essendo il silenzio la vera maniera di far precetti, ma piuttosto un' indizio di acconsentire al modo di chi opera. Allora dunque soltanto, ripetiamolo pure, sicuramente seguirà, che per mezzo d' un' opera di precetto non possa uno sodisfare al precetto, ed insieme acquistare il Giubbileo, quando chi lo concede intenda, e voglia, con apertamente però ancora manifestare l'intenzione, e volontà sua, che le opere ingiunte debbano essere distinte dalle opere per precetto dovute.

Vediamo adesso l' intenzione di Clemente XIV nel detto Giubbileo. Il solo suo desiderio, che le due destinate successive settimane per l' acquisto del medesimo cadano in Quaresima, la fa bastantemente conoscere in parte a me del tutto favorevole, ed in parte niente a me contraria. A buon conto il digiuno de' tre giorni, e per sodisfare al precetto della Quaresima, e per acquistare il Giubbileo, intese, e volle, che fosse sufficiente. Nè osta nel digiuno la circostanza della necessità; perchè non v' era necessità alcuna, che il Giubbileo cadesse in Quaresima; e perciò il Pontefice liberamente intese, e volle ciò, siccome intende, e vuole liberamente la Chiesa, che con un solo digiuno si sodisfaccia a un triplice precetto, quando la Vigilia di S. Mattia cade in Quaresima, e nelle Quattro Tempora, avendo potuto, e potendo fuor di Quaresima destinare la Festa di S. Mattia, e le Quattro Tempora; e di quì sempre più chiaro apparisce, con quanto più di ragione con una sola medesima opera possa uno eseguire un precetto, ed un consiglio. La Settimana Santa poi essendo una porzione della Quaresima, e del tempo Pasquale, in caso del concorso di questo tempo, e di quello del Giubbileo, torna tosto ad aver luogo ciò, che sopra si è detto in particolare della Confessione, e Comunione, siccome ancora in generale in circostanze simili ciò, che spetta alle altre opere ingiunte, per cagion del profondo silenzio intorno ad esse da lui usato, manifestissimo indizio dell' indifferenza.

za del Pontefice su tal materia. Onde in nulla mi è contrario, e in parte onninamente favorevole. Tuttociò è fondato sulla sola considerazione, che ogni opera buona, di qualunque sorta ella sia, o libera, cioè, d' elezione, o necessaria, cioè, di precetto, fatta da chi è in stato di Grazia, oltre l'essere congruentemente sodisfattoria *ex opere operantis*, cioè, proporzionatamente alle disposizioni di chi la fa, è capace di esser tale ancora *ex opere operato*, cioè, d' una sodisfazione più estesa, o parzialmente, o anche totalmente, secondo la qualità dell' Indulgenza, che il Pontefice ragionevolmente può intendere, e volere, che annessa vi sia, potendo egli indifferentemente a tal' uopo ingiungere opere dell' una, e dell' altra sorta.

Concludiamo con un' altra Indulgenza a guisa di Giubbileo, che nell'anno successivo 1771 concesse il medesimo Pontefice a tutti i fedeli di tutto il suo Dominio Pontificio, che Confessati, e Comunicati visitato avessero le Chiese, destinate in Roma da lui, e fuor di Roma dagli Ordinarj de' luoghi, dal Giovedì Santo inclusive fino a tutta la Domenica in Albis. Ho saputo di buon luogo, che in circostanza tale sotto gli occhi del Pontefice d' una sola Confessione, e Comunione si serviron quei fedeli, senza credersi in obbligo di doverle rinnovare, lo che comodamente far poteano ne' quindici giorni Pasquali. Ed ecco un' altro esempio non meno a proposito, e all' opinione affermativa ugualmente favorevole, in cui, a differenza di quello dell' Indulgenza di Clemente XIII, le opere ingiunte non furono affisse ad alcun giorno determinato, ma bensì undici interi giorni, per esse destinati, furon comuni con altrettanti de' quindici giorni Pasquali.

Questi esempi con alcuna delle ragioni sopra esposte, il tutto letteralmente fin quì riportato, e solamente ora tradotto in Toscano, furono i materiali, di cui nell' anno 1771 mi servii per formare una breve scrittura latina, che appena fatta secondo il mio costume presentai a più persone intendenti, quali tutte non me la seppero disapprovare, essendosi così alcune di loro meco espresse: *Si vede chiaro esser mente de' Pontefici in tali circostanze di muovere i fedeli a meglio disporsi alla Confessione, e Comunione col fecco d' un Indulgenza.* E allora fu, che aggiunsi in fine di detta scrittura le appresso parole. *Equis ergo clare, aperteque non videat, & horum, & aliorum quoque Pontificum in iisdem circumstantiis mentem esse impellendi fideles, & ad annuae Confessionis, & ad Communionis Paschalis praecepta libentius, meliusque implenda per Iubilaei, vel Indulgentiae Plenariae cujuscumque adeptionem? Consulatur quaeso Pontifex ab iis, quorum interest, & suae vivae vocis oraculum audiatur, & si forte a me dissentiat, ego primus de sententia decedam.*

Diamo finalmente l' ultima occhiata a questa causa, e penetriamo, quanto mai si può nelle

viscere della medesima. Tale opinione, come ognun vede, non essendo adattabile a quelle persone, che frequentano i Sacramenti, ne segue, che la mia Scrittura non fu fatta per esse, le quali, o sia loro nota, oppure ignota opinion tale, non diminuiranno perciò la detta frequenza, non regolandosi esse a norma di Scritture, o di opinioni Teologiche, ma secondo la loro divozione; e perciò rispetto ad esse è assai lontano l'impedimento del maggior bene. Dunque Scrittura tale spetta più alle persone da' Sacramenti aliene, che malissimo volentieri, e quasi a forza tirate vi si accostano, Iddio sa come, tendente perciò a disporle col lecco d'un' Indulgenza a meglio sodisfare a' precetti della Chiesa: onde in vece d'impedire un bene, piuttosto impedirebbe un male; perchè quanto rispetto a quelle può dirsi, esser meglio fare due opere buone, che una sola, altrettanto può dirsi rispetto a queste, essere meno peggio fare una sola opera mala, che due.

Considerando io per tanto non essere nel Giubbileo del presente anno affatto fuor di proposito detta Scrittura, nè prevedendo poter da essa derivare il cotanto esagerato impedimento di bene, fedelmente la tradussi in Toscano con idea di pubblicarla colle stampe. Dal ciò fare mi ritennero alcuni prudenziali riflessi. E fin qui non vi fu male. Lo scandaloso lassissimo, onde fui per cagione di essa aggravato, in occasione d'essere stata dalle medesime persone ora semplicemente riletta, senza che per altro vi fosse veruna mutazione, quello fu, che m'inasprì, mi esacerbò, ed insieme mi obbligò a difendermi, come solo intendo fare colla Scrittura presente, senza pericolo d'impedire adesso il maggior bene, essendo omai passato il tempo Pasquale, e senza la minima idea d'ostinarmi nella mia opinione, anzi col desiderio, che tal questione restì una volta decisa anche in contrario, per non più, come ho fatto, uniformarmi in ciò a' sentimenti d'un Laiman, probabilista sì, ma non lasso, d'un Comitolo piuttosto rigorista, d'un Kressinger autore delle Aggiunte cotanto accreditate fatte all'Anacleto, e per tacere di altri, del Chiarissimo Vescovo di Meaux Jacopo Benigno Bossuet, che fu il primo motore di questo mio, a detta d'altri, scandaloso lassissimo, cosa notissima a quelle stesse persone a me ora in ciò contrarie, che riscontrandolo in fonte nelle di lui *Meditazioni per la remissione dei peccati in tempo di Giubbileo*, colla detta mia Scrittura alla mano proferirono le sopraddette parole: *Si vede chiaro, esser mente de' Pontefici &c.* dimodochè tutti quelli, che sono di tal fatto consapevoli, così vanno ora dicendomi: Coloro, o allora vi adulavano, o erano del vostro sentimento, o presentemente non se la prendono coll'opera, ma coll'autore.

Non

Non crederei di dovere eſſer creduto di altre laſſe, o ſcandaloſe opinioni, o ſeguace, o autore; perchè toſto in mia difeſa uſcirebbero fuori ſugento ottantotto Deciſioni di Caſi morali, che ſi poſſon vedere ne' Libri delle Conferenze del Piviere di S. Appiano in Valdelſa, ove fui per anni dodici Pievano, annualmente approvate da' reſpettivi Teologi reviſori, e tutte di morale ſanifſima caratterizzate, con ſomma conſolazione mia, e di tutti i Parochi del Piviere, che in tutte, o meco ne convennero, o in caſo di qualche diſputa ebbero la bontà di uniformarſi al mio ſentimento: uſcirebbe ancora fuori il mio degniſſimo Superiore Eccleſiaſtico, che da me fatto allora conſapevole frequentemente per lettera di molti miei Teologici ſentimenti, onorandomi di riſpoſta dava ſegni non equivoci di ſua approvazione, eſſendoſi una volta in una ſua così eſpreſſo: *Commendo il di lei zelo per la diſciplina Eccleſiaſtica, e l'orrore a qualunque opinione, che poſſa ſapere di laſſiſmo*: uſcirebbero fuori finalmente, per unire al paſſato anche il tempo preſente, tutti quelli Eccleſiaſtici di merito non ordinario, niente diſguſtati di mie Teologiche opinioni, di cui ſono informatiſſimi, impiegando, ed eſſi, ed io, due volte almeno la ſettimana più ore di tempo in trattare di Teologiche materie in due diſtinte adunanze. Solo per mia difeſa, e non per altro fine ſia ciò detto.

Torniamo adeſſo brevemente in ſtrada; e con poche altre battute di tempo alla breve terminiamo queſta muſica. Fra le coſe dette, e fatte in tal congiuntura, prima la voce ſparſa d'una Deciſione Pontificia contro la mia opinione, cioè di Benedetto XIV nella ſua Bolla: *Inter praeteritos*: fatta in occaſione del paſſato Anno Santo 1750, e di poi l'impreſſione in una cartuccia di queſte poche parole di eſſa Bolla §. 53: in conferma, e in prova (lo creda chi vuole) di tal Deciſione: *Illa verior opinio eſſe videtur, quod acquiri nequeat Indulgentia per opus, ad quod praeſtandum ex alio titulo quis obligatur, niſi qui Indulgentiam concedit, nominatim dicat, quod per praedictum opus acquiri poſſit*: detta voce, io diſſi, ed impreſſione, quaſi a volo mi ſpinſero a leggere tal Bolla, ove quanto più cercai, tanto meno ritrovai tal Deciſione; e tanto ſucceſſe ad altri, che fecero lo ſteſſo; ſupposto però, che la parola *opinio*, il verbo *videtur*, il comparativo *verior*, ed altre ſimili precedenti eſpreſſioni, quali ſono; *Quaeſtio eſt inter Scriptores &c. Exempli gratia &c. Alii affirmant, alii negant &c.* non coſtituiſcano una Deciſione Pontificia, lo che veramente nè altri, nè io finora abbiam ſaputo. Diciamo dunque piuttoſto così, poterſi al più ricavare dalle ſopraddette parole, che ſole fanno al propoſito noſtro, ſoltanto un' opinione di Benedetto XIV, non come di Pontefice, ma come di Dottore.

237

Se

Se così è, com'è verissimo, sapendo io, che lo stesso Benedetto nella Prefazione alla sua Opera *de Synodo Dioecesana*, che da Pontefice più d'una volta fece imprimere, così scrisse: *Ea nobis & semper fuit, & adhuc mens est, ut sententiam nostram proponentes, hanc eatenus tueamur, quatenus illi ex rationibus, & auctoritatibus, quae nos ad eam amplectendam impulerunt, satis roboris, & firmitatis adesse dignoscatur; libentique animo subscribimus doctrinae scriptoris egregii Melchioris Cani, qui lib. 6. de loc. Theol. cap. 8. in resp. ad 9. argument. haec ait: Quum eduni libros de re qualibet Romani Pontifices, sententiam suam, ut homines alii docti, exprimunt, non tamquam Ecclesiae Judices de Fide pronuntiant;* e che quì citando l'esempio d'Innocenzo IV, che da Pontefice scrisse i suoi Commentarj su Libri delle Decretali, così soggiunse: *Neque profecto Innocentius hoc sibi unquam arrogavit, ut quidquid in eo opere scripsisset, pro re definita haberetur; sed facile passus est, opiniones suas, quas tamquam privatus Doctor proposuerat, ab aliis Doctoribus oppugnari:* quindi è, che non ho mai creduto un gran delitto il non uniformarsi alla semplice opinione d'un Pontefice. Altrimenti ne seguirebbe, che dovrebbero tutti uniformarsi a tutte le opinioni di tutti i Pontefici. Se questi in tutto fra loro convenissero, sarebbe pure allor la bella cosa il non doversi più impicciare, imbrogliare, confondere con tanti Teologi sì discrepanti fra loro! ma se per avventura non convenissero? oh che impiccio! oh che imbroglio! oh che confusione!

Sarebbe questo, per dar l'ultima mano al mio lavoro, e luogo, e tempo di fare una perfetta analisi del paragrafo 53. di detta Bolla. Ma una Lettera pervenutami d'un Teologo dell'Università di Pisa, che in ciò mi ha prevenuto, mi risparmia tal fatica. Questa per tanto io unirò colla presente mia Scrittura, prima di terminar la quale mi sia permesso di rinnovare il desiderio, da me sopra accennato, che un qualchè Pontefice si dichiari espressamente in tal questione, giacchè il silenzio darà sempre gran luogo alla mia opinione. Non pretendo io già, che ogni, e qualunque sorta di silenzio d'un superiore sia certo, e sicur indizio del di lui consenso, ed approvazione della maniera d'operare d'un'inferiore, come assolutamente pretendono alcuni, sapendo io benissimo, che da più, e diversi capi tal silenzio può derivare, senza un'obbligo preciso di tosto inferirne un sicuro consenso, come altri meglio riflettono, de' quali uno solo citerò, sicuro dalla taccia, e da ogni benchè minimo sospetto di lallismo, per non dar' ombra anche in tali citazioni, e sarà il Padre Daniello Concina, che così dice Tom. 6. Theol. Mor. pag. 281. *Haec proficisci taciturnitas potest, 1. ex Prelati negligentia, 2. ex nimia con-*

*conniventia*, 3. *ex pusillanimitate*, 4. *ex ignorantia*, 5. *ex malitia*, 6. *ex studio scandali vitandi, majorisque mali declinandi*, 7. *ex praevisione repugnantiae subditi ad malum propensi*. Cerchino adesso i miei avversarj, se alcuno di questi sette capi al silenzio del caso nostro adattabile sia. Non crederei già, che di mira prendessero alcun de' primi cinque, perchè tutti troppo ingiuriosi ad un Pontefice. Il sesto, piuttostochè ad essi, premurosi del maggior bene, sembra favorevole a me, premuroso del minor male, sul riflesso da me fatto, allorchè tentai di penetrare nelle viscere della Causa. Il settimo finalmente, ne punto, nè poco è adattabile, trattandosi di opere di consiglio, che lecitamente si fanno, ma impunemente ancora possono omettersi: onde più, che nel caso nostro, nelle opere di precetto alcun di essi potrà facilmente aver *luogo*, di ciò appunto ivi trattando il detto Autore.

Comunque siasi, potendo essere, che qualche bene di più sia stato da me impedito per cagione di mia opinione, sarà meglio per me il rimediare al male fatto. Crederà forse alcuno, che l' unico rimedio sarebbe stato quello di mutar subito fin da principio parere. Ma non lo feci, e non me ne pento, e per anche non ho intenzione di farlo, si perchè il Lambertini, che da Arcivescovo, quando meno potea, sì francamente, e quasi decisivamente su di ciò parlato avea nella sua
di 8. Marzo
poi, quando potea [illegible] sai più moderatamente parl[illegible], e non volle decidere tal questione, si perchè altro rimedio opportuno non manca. Il consiglio a distinguere, e separare le opere ingiunte dalle opere di precetto è il vero rimedio di tutto questo male. Così, e in voce, e in scritto, e in privato, e in pubblico, ho già consigliato, così consiglio, così consiglierò, ed ecco rimediato.

Un' esempio adattatissimo ad evidenza dimostrerà l' efficacia di questo rimedio, e porrà fine a queste mie riflessioni. Nella detta Notificazione così leggo: *Il Cardinal Gaetano fu di sentimento, che per conseguire l' Indulgenza, oltre l' adempimento dovuto delle opere ingiunte, fosse necessario il proposito di sodisfare a Dio colle proprie penitenze; e non giovare l' Indulgenza a chi potendo sodisfare nel modo predetto, non lo fa. Non è dagli altri comunemente ricevuta questa sentenza, siccome neppur Noi la riceviamo ec.* Che non la riceva esso, non importa. Solo basta, che non ostante la di lui esclusione, altri possano impunemente riceverla, come realmente la ricevono, dappoichè l' hanno ricevuta tanti grand' uomini, quali sono, oltre il Gaetano, il Soto, e l' Esselio, due gran Teologi intervenuti al Concilio di Trento, il Navarro, l' Estio, il Silvio, molti Vescovi, che l' inserirono ne' loro Catechismi, più Pontefici, cioè,

Digitized by Google

Bonifazio S. Antoni[illegible] di tutti S. Cipria[illegible] come ricavasi da Lodovico Hubert, che da par suo la sostiene, come fanno Iuvenin, Concina, ed altri, a' quali tutti, per nulla dire di più, e per usar lo stesso termine, *verior videtur*, come quella che è più conforme al vero spirito della Chiesa, senza timore di pregiudicare al valore delle Indulgenze, che propriamente sono un supplemento dell' umana impotenza, non un fomento dell' umana pigrizia, la quale appunto fomentata sarebbe dalla contraria opinione, come impeditiva d' un maggior bene in una, come ognun vede, troppo vasta estensione. Il Lambertini, che, oltre le tante altre bellissime doti, che lo adornavano, era ancor sagacissimo, ciò non potea non prevedere. Laonde nel citato luogo così prosegue a dire: *Crediamo però, ciò non ostante, esser bene il consigliare ad aggiugnere alle opere ingiunte altre opere buone, ed a fare altri degni frutti di penitenza.* Ecco il consiglio, ecco il rimedio, ecco un' esempio al mio caso adattatissimo, *si parva licet componere magnis.*

Giacchè la seguente lettera è una pura spiegazione del citato paragrafo 53, per comodo maggiore di chi legge tal quale lo trascrivo.

§. 53. *Hujusmodi autem auctoritas tum quoad Romanos, tum quoad Advenas, ad visitationes Basilicarum restringitur, ac proinde ad alia opera injuncta nec potest, nec debet extendi; exempli gratia ad Confessionem, ad Communionem, aut etiam ad preces, quae a Basilicarum visitatione separari possunt. Quapropter controversiae illi, ac disputationi, quae inter Doctores habetur, non est amplius locus, nunc videlicet in Jubilaeis, injuncta Confessionis, & Communionis opera etiam quoad personas Sacrae Communionis capaces, in alia pia opera commutari possint. De hac controversia tractant Cardinalis de Lugo Disput. 27. de Poenit. Sect. 7. num. 118. tom. 1. Leander de Sacram. Poenitentiae tract. 5. quaest. 95. La Croix lib. 6. part. 2. de Indulg. num. 1442. Constantinus in suo de Anno Jubilaei Tractatu part. 3. cap. 4. pag. 204. & sequ. animadvertit, quod, cum facultas commutandi ad visitationes Basilicarum restringatur, non solum ea ad commutationem aliorum operum injunctorum, sicut modo innuimus, extendi non potest; verum ulterius quod commutatio ipsa nequaquam fieri debet in alia opera licet pia, ad quae penitus ex alio titulo esset obligatus. Quaestio sane inter scriptores est, utrum quis Indulgentiam consequi possit, opera aliqua faciendo, ad quae ex alio titulo obligatur. Exempli gratia, utrum, cum inter opera injuncta eleemosyna perscripta sit, sufficiat ad consequendam Indulgentiam, pro eleemosyna tantum pauperi dare, quantum quis eidem jam dare teneretur ratione justitiae, sive posito, quod quis vigore alicujus Testamenti, ali-*

*aliquid in ſubſidium pauperum erogare teneretur, antis, hujuſmodi faciendo eleemoſynam, poſſit eam habere pro implemento illius, quae inter opera ſibi ad conſequendam Indulgentiam injuncta comprehenſa foret. In hac quaeſtione, ſicut in ceteris omnibus, alii affirmant, alii negant, quemadmodum apud Benzonium de anno Jubilaei lib. 5. dub. 30. videre eſt. Sed illa verior opinio eſſe videtur, quod acquiri nequeat Indulgentia per opus, ad quod praeſtandum ex alio titulo quis obligatur, niſi qui Indulgentiam concedit, nominatim dicat, quod per praedictum opus acquiri poſſit: id enim ſaepe contingit. cum inter injuncta opera trium dierum jejunium praeſcribitur, ac dies nominatim indicando, exempli gratia dicitur, quod eſſe debeant tres dies quatuor temporum Septembris. Ita cum aliis multis Paſſerinus de Indulgentiis quaeſt. 41. diſtinguit, cum quo P. Theodorus de Indulgentiis tom. 1. cap. 10 art. 6. concordat. Verum etiamſi id in ipſis, quas expreſſimus, rerum circumſtantiis locum habeat; non tamen ad praeſentem rem noſtram applicari poteſt, in qua de commutatione viſitationum Baſilicarum in alia opera ſermo eſt; cum haec commutatio non poſſit fieri in alia pia opera, ad quae poenitens ex alio titulo obligaretur. Agitur enim de ſubrogatione; & cum pro conſtanti regula habeatur, id quod ſubrogatur, ejuſdem qualitatis, ac naturae eſſe debere, cujus eſt opus ipſum, cui fit ſubrogatio, ſequitur inde, quod quoniam viſitatio Baſilicarum non erat opus, ad quod praecepto ullo quis obligaretur, ſed novum onus ad conſequendam Indulgentiam impoſitum, ejuſdem ſpeciei, ac naturae eſſe debeat etiam opus, quod in locum ipſius ſubrogatur.*

239

*Molt. Reverend. Sig. Sig., e Padron. Colend.*

NEl Punto controverſo, che ſi agita in coteſta Città, ſe colla Comunion Paſquale ſi poſſa ſodisfare alla Comunione ingiunta nel preſente Giubbileo, ſento eſſer varie le altercazioni, altri affermando, altri animoſamente negandolo, e alcuni caretterizando l' opinione degli affermanti, per ſcandaloſa, e contraria ai ſentimenti di Benedetto XIV, traſcritti in un foglio volante, che va in giro. Giacchè V. S. Molt. Rev. vuol ſentire il mio parere in queſto caſo, mi do l' onore di ſottoporlo al di Lei giudizio.

Benedetto XIV. trattò la preſente queſtione per incidenza nella Bolla *Inter Praeteritos al* § 53. in mezzo a due altre queſtioni a queſta affini, ed ambedue le deciſe, acciò ſopra di eſſe non vi foſſe per i Teologi più campo da queſtionare: cioè dichiarò in primo luogo non poterſi permutare al-

Digitized by Google

altro che le visite; In secondo luogo, la commutazione di esse, doversi fare in opere, che non siano per verun' altro titolo comandate. Toccando poi di passaggio la nostra questione non volle decidersa, ma, avendola ivi esposta come controversa fra i Teologi, dice queste parole *verior illa opinio esse videtur quod acquiri nequeat Indulgentia per opus ad quod præstandum ex alio titulo quis obligatur*, e notisi, che avanti di dar questo giudizio esemplifica il caso da lui proposto, in un' opera comandata, ma per un titolo di specie diversa, cioè nell' elemosina, che fosse dovuta per giustizia o per testamento; e domanda se con questa si possa sodisfare a quell' elemosina, la quale fosse richiesta per opera ingiunta nel Giubbileo? che è caso diversissimo dal nostro, in cui si parla di un' opera dovuta per un titolo della medesima specie, e risguardante l' istessa virtù, e non d' una di diversa natura, e che per conseguenza non sia sostanzialmente la medesima. Pur non ostante, ancorchè in questi termini, ne scansò la decisione, e la volle lasciare opinabile in mezzo alle altre due da esso con tanta precisione decise, e dichiarate; dunque a buon conto si raccoglie ad evidenza, che chi la difendesse, non farebbe contro ad alcuna Pontificia determinazione.

Pare però, che gli Avversari nell' intelligenza del suddetto paragrafo abbian preso un manifesto abbaglio, e facciano dire al sapientissimo Benedetto XIV. quel che egli chiaramente non dice: e ciò succede, perchè non han fatta la distinzione, fra la concessione dell' Indulgenza, e l' acquisto di essa. Quando il prelodato Pontefice dice, che *verior opinio esse videtur, quod acquiri nequeat Indulgentia, per opus ad quod præstandum ex alio titulo quis obligatur*, non parla, come si vede, della concessione, ma solo dell' acquisto dell' Indulgenza *quod acquiri nequeat*, e vuol dire, che (intendendo la Chiesa che giovino le Indulgenze ai veramente contriti, e disposti, e che dal canto loro non trascurano di placare per quanto possono la divina giustizia oltraggiata), pare più vera l' opinione che dice, non acquistarsi essa da quelli i quali vogliono attenersi all' osservanza dei puri, e soli precetti nulla curando qualunque altra opera di Supererogazione, e rimanendo neghittosi, svogliati, e quasi nauseanti tutte le altre opere buone, e la frequenza de' SS. Sacramenti, il che suol essere un manifesto ostacolo all' Indulgenza, solita ordinariamente concedersi, non per fomento d' oziosità, ma per puro sollievo dell' impotenza: dunque è vero che da questi tali per lo più non se ne faccia acquisto *verior opinio quod acquiri nequeat*. Ciò però, come ognun vede, non porta a conseguenza per quelli, che si servono della Comunion Pasquale per acquistare il Giubbileo, non col fine di fare il sordido risparmio di una

una Confeſſione, e Comunione, ma piuttoſto con ſpirito di ſollecitudine religioſa; come avverrebbe per eſempio in un infermo cronico, il quale non potendo in queſto tempo aver altro che la Comunion paſquale, ed avendo premura di lucrar quanto prima queſto teſoro ſpirituale, lo faceſſe con quella; e l'iſteſſo dicaſi di chi doveſſe partire altrove, o di chiunque altro che bramoſo di acquiſtarlo più preſto che foſſe poſſibile lo voleſſe fare colla Comunion paſquale, ma ſenza ſpirito eſcluſivo delle altre conſuete Confeſſioni, e Comunioni, che anzi egli intenda di religioſamente frequentare più che può, vincendo in ſe ſteſſo qualunque pigrizia anco veniale, obice ordinario dell' Indulgenza plenaria.

Queſto pare il ſenſo del §. 53. della Bolla ſuddetta poichè il dire che ivi Benedetto XIV. parli non dell' acquiſto, ma della conceſſione della Indulgenza, e che gli paja più vero di non volerla concedere a chi ſi vuol ſervire di opere comandate, è una propoſizione piuttoſto curioſa.

Poichè, come ognun ſa, il valore delle Indulgenze depende dalla volontà del Concedente, il qual ſolo può apporvi quelle condizioni che vuole, e come vuole; or ſe il Pontefice in quanto a ſe non aveſſe voluto concederle a chi ſi ſerve di opere per altro titolo comandate, non avrebbe parlato dubitativamente, ma lo avrebbe fatto aſſertivamente; non vi eſſendo alcuno che poſſa eſſer dubbioſo circa la propria volontà: onde gli Avverſarj (quando dicono che in quel paragrafo Benedetto XIV. parla della conceſſione e non dell' acquiſto) pongono in bocca d'un Papa sì grande, queſta propoſizione sì aſſurda: *Mi par più vera l' opinione, che io non abbia volontà di conceder l' indulgenza a chi ſi vuol ſervire di opere per altro titolo comandate.* Qual maggiore incongruenza! ſe la realtà ed eſtenſione della conceſſione non la ſa di certo il concedente, chi potrà mai ſaperla? dunque l' iſteſſo parlar dubitativo è un argomento indubitato, che ivi il Pontefice non tratta del tenor della conceſſione, che è in mano ſua, ma bensì dell' acquiſto, che è incerto, perchè relativo alla diſpoſizione di chi la riceve. Ed ecco la ragione, che ebbe di non decidere, poichè conſiderando la diſputa in queſta veduta, diventa queſtione di puro fatto, e per conſequenza non deciſibile, come dependente dalle troppo varie circoſtanze de' ſuſcipienti.

Ma ſento obiettarmi, che ſe queſta interpretazion foſſe vera, ſarebbe inutile quell' eccezione *niſi qui indulgentiam concedit, nominatim dicat, quod per praeditum opus acquiri poſſit*: poichè eſſendo certo ſecondo il comune aſſioma, che l' eccezione ſtabiliſce la regola in contrario, ne viene, che quando nominatamente non ſaranno preſcritte opere comandate, e non ſarà detto, che con eſſe ſi poſſa ſodisfare, non

ſi

si acquisterà mai l' Indulgenza. Si risponde che la detta nominale espressione vien richiesta per includere, e dichiarar sufficienti quelle opere che sono comandate per un titolo di specie diversa da quello per cui sono ingiunte come appunto nell' esempio ivi addotto dell' elemosina ove si cerca se a quest' opera, quando è imposta, s' intenda sodisfarsi con dar quello, cui siam tenuti per giustizia o testamento? non vi ha dubbio che può il Papa contentarsi ancor di questa, ma non si deve supporlo *nisi nominatim dicat*, perchè sotto nome di limosina non si può mai comprendere la distribuzione delle sostanze altrui, ma sol delle proprie; non quello che si deve per giustizia, e sotto l' onere di restituzione, ma solamente quel che si dà per carità e compassione; dunque essendo queste opere diametralmente fra loro diverse, nessuno coll' una può lusingarsi di sodisfare all' altra, se chi dà l' Indulgenza non dice nominatamente che anco *per praedictum opus acquiri possit*; In verità ci corre più dall' elemosina dovuta per legato, o per restituzione all' elemosina vera e propria, che dalla disciplina al digiuno; ma quando è prescritto il digiuno non serve il far la disciplina, dunque nè pure quando vien prescritta l' elemosina si può pretendere di sodisfare colla restituzione, o colla distribuzione della roba altrui.

Diverso è il caso di quelle opere, che per altro titolo sono comandate, quando l' uno, e l' altro titolo ha per oggetto l' istessa virtù. Esse come tendenti all' istesso fine sono dell' istessa specie, e natura; e però se con un atto solo di queste si sodisfà a più precetti perchè non potrà sodisfarsi ad un precetto insieme ed un consiglio? alla Pasqua, e al Giubbileo? I Supremi Pastori nel Giubbileo hanno ingiunto la comunione, e nel tempo Pasquale l' anno comandata; ma l' anno fatto per l' istesso ed unico motivo; cioè per esercitare i fedeli negli atti della S. Religione; or questa virtù, se non estensivamente, cioè con più atti, almeno vien promossa intensivamente col medesimo atto, quando venga fatto con più prontezza più fervore, e fiducia, il che succede quando i Fedeli hanno in vista i tesori di Santa Chiesa, aperti molte volte da essa anco a quelli che adempiono religiosamente ai propri doveri. Sicchè pare che la necessità della suddetta nominale espressione non sia estensibile da caso in caso, e per conseguenza ancora all' opere comandate per un titolo uniforme e dell' istessa natura; e benchè all' esempio della limosina poco dopo siavi aggiunto ancor quel del digiuno, questo è ivi portato non in senso tassativo come dicono i Canonisti, ma in senso dimostrativo, cioè unicamente per indicare come ancor senza parole possa raccogliersi la mente positiva del concedente il quale, anco supposte tutte le debite disponzioni nell'

acqui-

acquirente, eccettua le opere che ſecondo il ſenſo comune ſono di diverſa natura da quelle impoſte, nè vuole che da veruno con eſſe ſi poſſa ottener l' Indulgenza ſe non quando eſpreſſamente lo dice.

Fuor di queſto caſo non ſi richiede nominale eſpreſſione. E vaglia il vero. La Chieſa per la ſodisfazione de ſuoi comandamenti non richiede nei fedeli l' intenzione di ſodisfare, ma contentaſi dell' opera comandata, fatta abbenchè inavvertentemente, purchè ſia fatta nel modo, e tempo da eſſa preſcritto; come ſuccede in chi ſente Meſſa ſenza avvederſi che è giorno feſtivo, o in chi digiuna ſenza ſaper che è vigilia. Suppoſto ciò: ponghiamo, che nel tempo Paſquale, uno ſi Confeſſi, e Comunichi colla ſola mira di lucrare il Giubbileo: ſi domanda ſe effettivamente lo poſſa acquiſtare? Se ſi riſponde di no; dunque ſarà inutile pubblicarlo in quel tempo, o pur biſognerà, prima di lucrarlo, aver ſodisfatto al precetto Paſquale il che non è preſcritto da alcuna Bolla, nè coerente al ſentimento comune; ſe poi ſi concede che lo poſſa acquiſtare, ſi domanda come poſſa non avere inſieme ſodisfatto all'obbligo della Paſqua, quando realmente ha fatto la S. Comunione nel tempo ſtabilito *dal Can. Omnis utriuſque ſexus*, e che la Chieſa non l' obbliga ad altro? per acquiſtare il Giubbileo ſi richiede l opera ingiunta colla pia intenzion di lucrarlo, per la ſodisfazione valida del precetto ſerve l' opera iſteſſa ſenza alcuna intenzione di ſodisfarvi, dunque l' opera medeſima può ſervire all' uno, e all' altro: altrimenti biſognerebbe dire che dove venga preſcritta per opera ingiunta l' elemoſina non ſi ſodisfaccia ad eſſa con dare il ſuperfluo delle proprie ſoſtanze in ſollievo dei poveri ſtante che a quella ſiamo già obbligati per precetto divino *quod ſupereſt date eleemoſynam*, o pure che ſentendo meſſa il giorno feſtivo in una delle Chieſe deſtinate non poſſa annoverarſi quella viſita fra le opere aſſegnate, e ciò non ſarebbe troppo? *argumenta quae nimis probant nihil probant*.

Dunque ſi torna a concludere che ſiccome è vero che ſia difficile l' acquiſto dell' Indulgenza in coloro che ſi moſtrano tanto ſcarſi di devozione che vogliono uſare una mal devota economia nella Confeſſione, e Comunione talchè non intendano di attenerſi altro che alle pure comandate, così par vero che la Chieſa non la neghi preciſamente per eſſer quella un opera altronde comandata, purchè non lo ſia per un titolo di diverſa ſpecie, e natura, e che però prudentemente non poſſa giudicarſi eſſer quell' iſteſſa che viene ingiunta la quale per conſeguenza non ſerve *niſi qui indulgentiam concedit nominatim dicat quod per praedictum opus acquiri poſſit*, perchè potendo il Papa colla pienezza di ſua poteſtà unita alla giuſta cauſa

sa conceder talora un indulgenza per le opere fatte in passato, o senza opera alcuna di mezzo, a più forte ragione lo può fare per le opere di qualunque natura esse siano, e così facendo, s'intende che voglia supplire colla suprema sua autorità a qualunque mancanza di opere nel suscipiente, che però nel caso che ci sia questa nominale espressione può star quieto nè esser sollecito ulteriormente.

Spiegando così il sentimento del Gran Benedetto si promovono due beni, si accorda l'Indulgenza a chi fa le opere, benchè altronde comandate, con spirito di devozione, e prontezza, e si nega agli svogliati, ai pigri, e ai trascurati. E finalmente si salva il senso ovvio della parola *verior*, che suppone la contraria opinione esser vera: or comecchè la verità è una sola, ciò non può aver luogo, che nella nostra spiegazione, in cui concorrono due verità, una per parte del concedente l'altra per parte dell'acquirente; e così si combina a maraviglia, che quantunque per parte del concedente sia vero che l'Indulgenza vi sia, riguardo però alle circostanze dell'acquirente sia più vero che non si acquisti *verior opinio quod acquiri nequeat*.

Ma senza tanto affaticarsi per rintracciare il vero senso di Benedetto XIV., quel che di certo si fa è, che non volle decidere per l'esclusiva delle opere comandate, e giudicò bene lasciare i Dottori e i Fedeli nel possesso della loro buona fede. Quando un Papa dei più grandi che abbia seduto sulla Cattedra di S. Pietro, non ha voluto dichiarare insufficienti le opere sopraddette sufficientemente le ha ammesse: ed ha riguardato con occhio d'indifferenza, l'essere o non essere comandate; e lo indicano manifestamente quelle parole *verior opinio & videtur* le quali, come ogn' un vede, non possono riferirsi alla mente del concedente il quale non poteva esser dubitativo nella sostanza della concessione tutta dependente da lui ma son referibili solo all'incerta disposizione dei suscipienti nei quali si verifica esser pur troppo difficile partecipar della Grazia, quando nel disporsi ad acquistarla mostrano tanta scarsezza di devozione. Dunque la nostra sollecitudine non deve fermarsi in questa disputa oziosa, e inconcludente, ma deve piuttosto esser diretta a promovere nei Cristiani il retto fine nell'adempimento delle opere ingiunte, e nell'incoraggirgli a fare instancabilmente frutti degni di penitenza. Alcuni zelanti comandano di più, ma non si avvedono che comandano e vogliono più di quello che ha voluto, e comandato il Sommo Pastore, cui sole spetta questa facoltà: e restringono i favori delle Indulgenze contro quel principio assai comune *favores sunt ampliandi*. Se tanto si favorisce l'assoluzione dal-

dalla colpa per la quale si suppliſce dalla Chieſa la giuriſdizione dei Confeſſori nei dubbi delle riſerve, e nell'error comune, o titolo colorato perchè non si deve aſſerire l'iſteſſo circa l'aſſoluzione della pena cioè l'Indulgenza? Non si devono a queſti celeſti favori apporre altre limitazioni che quelle eſpreſſamente appoſtevi dai Concedenti e perciò è invalſo quel principio aſſai comune fra i Teologi che *Indulgentiae, tantum valent quantum ſonant*. Il dire che un opera per precetto dovuta non ſia ſufficiente nè poſſa ſervire per opera ingiunta nel Giubbileo è una limitazione che ſolo è lecito apporla a chi dà l'Indulgenza, e non s'intende che l'abbia fatto ſe non quando lo dice: *contra eum qui poterat dicere apertius interpretatio facienda eſt*. Al più ſe ne eccettua il caſo ſopra allegato d'un opera di ſpecie diverſa alla quale non si deve eſtendere l'Indulgenza *niſi qui illam concedit nominatim dicat, quod per praedictum opus acquiri poſſit*.

Nè si può temere che dall'inſegnar queſta dottrina venga ſopra il popolo o ſcandalo o pericolo. Non ſcandalo perchè pur troppo si inſiſte nella neceſſità delle opere buone, e nella perfetta diſpoſizione degli acquirenti; Non pericolo, perchè è in mano dei Sommi Concedenti il ratificare quello che con buona fede si crede; ſpecialmente concorrendovi la cauſa neceſſaria di ciò fare come in pratica pur troppo ſuccede in molti caſi; e però ſe la Chieſa in occorrenza di dubbi ſuppliſce di certo all'incertezza o mancanza della giuriſdizione nel foro Sacramentale, e ciò fa perchè la buona fede dei penitenti non rimanga ſenza loro colpa deluſa, per identità di ragione si deve credere che i Supremi diſtributori delle indulgenze (le quali altro non ſono che aſſoluzioni dalle pene canoniche) le amplino ed eſtendano ancora a quei caſi dubbi nei quali oltre la diſcrepanza fra i Teologi, concorre ancora la buona fede e una perfetta diſpoſizione nei fedeli, per la ragione della grande analogia che paſſa fra l'aſſoluzione dalla colpa, e l'aſſoluzione dalla pena.
Che è quanto ec.

Piſa 10. Aprile 1776.

IN FIRENZE MDCCLXXVI.
Appreſſo Gaetano Cambiagi Stampator Granducale.

*Con licenza de' Superiori.*

Digitized by Google

Digitized by Google